

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo della pittura e gessatura

del 22 settembre 2010

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 1956¹
concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo
di lavoro,

decreta:

Art. 1

Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) del aprile 2009,
viene conferita l'obbligatorietà generale².

Art. 2

¹ L'obbligatorietà generale fa stato per il ramo della pittura e gessatura dei Cantoni
Zurigo (ad eccezione dei gessatori di Zurigo Città), Berna, Lucerna, Uri, Svitto,
Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Sciaffusa, Appenzello Esterno, Appen-
zello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgovia, Giura, e per il ramo della
pittura del canton Ticino. L'articolo 19 del Contratto collettivo di lavoro non trova
applicazione per il Canton Ticino.

² Il presente decreto è valido per tutte le aziende e per tutti i reparti aziendali come
pure per le amministrazioni immobiliari con divisioni proprie di pittura o gessatura
che eseguono o fanno eseguire lavori di pittura e gessatura e che rientrano nella
descrizione della professione di pittore o gessatore.

a. Pittori:

applicazione di pittura, materiali di rivestimento ed intonaci plastici, posa di
tappezzerie, pannelli e tessuti di ogni genere, abbellimento e manutenzione
di edifici e parti di costruzioni, installazioni ed oggetti, come pure protezione
contro le intemperie ed altri influssi atmosferici.

¹ RS 221.215.311

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL,
Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

b. Gessatori:

costruzioni di pareti, soffitti e pavimenti, rivestimenti, isolazioni di ogni genere, intonaci interni ed esterni e stucchi, risanamento di edifici, protezione di parti di costruzioni e di materiali contro gli influssi fisici e chimici e di materiali pericolosi.

³ Il presente decreto è valido per tutti i datori di lavoro e per tutti i lavoratori delle aziende o dei reparti aziendali di cui alla cifra 2, ad eccezione degli impiegati d'ufficio, delle persone appartenenti alla categoria professionale che occupano un posto direttivo superiore, come ad esempio gli amministratori di un'impresa, e degli apprendisti.

⁴ Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera³ e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza⁴ valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1 come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori all'interno di questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL sono competenti le Commissioni Paritetiche del CCL.

Art. 3

Per quanto riguarda i contributi alle spese d'esecuzione (art. 20) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio dettagliato e il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla Direzione del lavoro e protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. La Direzione del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4

Il presente decreto entro in vigore il 1° ottobre 2010 ed è valido sino al 31 marzo 2013.

22 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vice-presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RS 823.20

⁴ ODist, RS 823.201